

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI e VERSO PRESTATORI DI LAVORO

CONTRAENTE **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**
Via Cracovia, 50
00133 – Roma (RM)
C.F. 80213750583 – P.IVA 02133971008

SOCIETA' ASSICURATRICE **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A**
Agenzia Generale di Roma 54535 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l
Via dell'Archetto, 16
00187 Roma (RM)

NUMERO POLIZZA **65.180533004**

DURATA DEL CONTRATTO **dalle ore 24.00 del 30.04.2021**
alle ore 24.00 del 30.04.2026

FRAZIONAMENTO **ANNUALE**

CODICE CIG. **8343095BC9**

TACITO RINNOVO **NO**

PREMI

Premio alla Firma

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 43.289,44	€ 9.631,90	€ 52.921,34

Premio rate successive annue

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
€ 43.289,44	€ 9.631,90	€ 52.921,34

Polizza soggetta a condizioni particolari come da Capitolato di gara allegato

Emessa in quattro esemplari in data 13.04.2021

IL CONTRAENTE

.....

Sommario

Definizioni-----	4
Descrizione del rischio assicurato-----	6
Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale-----	7
Art. 1.1 - Prova del contratto-----	7
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-----	7
Art. 1.3 – Variazione del rischio -----	7
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali -----	7
Art. 1.5 – Clausola di recesso -----	8
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia-----	8
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro (non operante) -----	8
Art. 1.8 - Durata del contratto-----	8
Art. 1.9 - Efficacia temporale della garanzia -----	9
Art. 1.10 – Oneri fiscali -----	9
Art. 1.11 – Foro competente-----	9
Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge-----	9
Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega -----	9
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori-----	9
Art. 1.15 – Clausola broker-----	9
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio -----	10
Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società -----	11
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio-----	11
Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio -----	11
Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari -----	12
Art. 1.21 – Disciplina delle responsabilità-----	12
Art. 1.22 – Interpretazione delle norme-----	12
Art. 1.23 – Corresponsabilità degli assicurati-----	12
Art. 1.24 – Estensione territoriale-----	12
Art. 1.25 - Titolarità del trattamento dei dati personali -----	12
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione in particolare -----	14
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione-----	14
Art. 2.2 – Malattie professionali-----	15
Art. 2.3– Novero dei Terzi-----	15
Art. 2.4– Responsabilità Civile Personale -----	16
Art. 2.5- Rischi inclusi nell’assicurazione -----	17
6- Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni -----	19
Art. 2.7– Massimali-----	20

Art. 2.8 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti -----	20
Art.2.9 – Modalità gestione sinistri in Franchigia-----	21
Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri -----	22
Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro-----	22
Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali-----	22
Disposizione finale -----	23
Dichiarazione-----	24

Definizioni

ASSICURATO	<p>Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione, e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", intesa come Ente unitario senza distinzione tra organismi interni o collegati, quali ad esempio dipartimenti, associazioni, centri, commissioni, comitati o simili;- il legale rappresentante, gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari, quadri, prestatori di lavoro in genere e tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività e/o attività presso consorzi, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e/o studentesche e /o ricreative e/o di volontariato (aventi o meno personalità giuridica) ed i loro aderenti.- perfezionandi, dottorandi, dottorandi in attesa di discussione tesi, borsisti, specializzandi, diplomandi, tirocinanti, stagisti, assegnisti di ricerca, studenti e frequentanti a qualsiasi titolo l'Università.- studenti anche quando svolgono temporaneamente una attività retribuita ai sensi della legge 390/91 art. 13 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.- degli studenti iscritti al triennio/quadriennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della Legge 20/3/1984 n. 47.- Laureati dell'Ateneo che effettuano stage lavorativi presso Aziende sia in Italia che all'estero, quando il Contraente è promotore di tale progetto.- Neolaureati non iscritti ad alcun corso di laurea che effettuano tirocinio post laurea e soggetti che hanno conseguito il titolo di dottorato, specializzazione e master, non iscritti ad alcun corso di laurea, che effettuano un tirocinio di formazione o orientamento, per la durata del tirocinio stesso.- tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	De Besi Di Giacomo S.p.A.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
DANNO MATERIALE	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
GARANZIE	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
PRESTATORE DI LAVORO	<p>tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.</p> <p>Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato.</p>
RETRIBUZIONE	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali, i prestatori di lavoro e le altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionato (compresi prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e lavoratori parasubordinati), effettivamente ricevono a compenso delle loro spettanze. Per i lavoratori interinali si considererà quale retribuzione l'importo corrisposto alla Società interinale, al netto di iva, per i parasubordinati l'importo dei compensi corrisposti ai collaboratori.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
STUDENTI	<p><u>A titolo esemplificativo, ma non limitativo</u>, sono tali tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso) a: corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, master ed altre tipologie di corsi attivati dal Contraente e dagli Istituti e dai Centri di ricerca dallo stesso istituiti, ecc.</p> <p>Inoltre tutti gli studenti vincitori di borsa di collaborazione, assegnisti e collaboratori, i tirocinanti post-laurea/post-dottorato/post-diploma/master, corsisti, borsisti e stagisti, gli specializzandi in attesa di nomina, dottorandi in attesa di discussione di tesi, studenti e laureati frequentatori, volontari, studenti ammessi con riserva, partecipanti a progetti condivisi di Ateneo, nonché gli studenti e laureati di altre Università, anche straniere, frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi/progetti comunitari e non.</p>
SOCIETÀ	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
SUBAPPALTATORE	la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

Descrizione del rischio assicurato

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa che all'interno dell'area universitaria inoltre sono presenti:

- circa 8 chilometri di viabilità interna privata e
- circa 28 chilometri di viabilità esterna aperta al pubblico transito

e relativi parcheggi, illuminazione, aree di pertinenza che la Contraente gestisce in qualità di proprietaria.

Il Contraente qualora non gestisca in proprio i servizi, le attività e le competenze, può avvalersi di Ditte, di terzi o altri Istituti, Consorzi, Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la Responsabilità civile che possa ricadere sul Contraente, a qualsiasi titolo, per fatti commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro (NON OPERANTE)

~~Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.~~

~~Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.~~

~~Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.~~

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2021 alle ore 24.00 del 30.04.2026 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, o accordi quadro di centrali di committenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario.

Il Contraente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso il Contraente provvederà a corrispondere alla Società il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 1.9 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker – De Besi Di Giacomo S.p.A. con sede in Lungotevere Flaminio 14, RUI n. B000081133 - il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale risultante dall'esito della relativa procedura di gara nella misura dell'8%. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'ISVAP (ora IVASS) con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità, sei mesi prima della scadenza contrattuale e ad ogni richiesta del Contraente e/o Broker, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____].

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 2% del valore dell'appalto.
3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro, che dovrà essere trasmesso direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al Broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Parametro	Preventivo	Tasso pro-mille lordo	Premio annuo lordo anticipato
Retribuzioni annue lorde corrisposte ai prestatori di lavoro	€ 156.572.000,00	0,338 ‰	Euro 52.921,34

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto al precedente art. 1.18 "Elementi per il calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento da parte del Contraente emesso dalla Società e formalmente ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs. 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Stazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.21 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.22 – Interpretazione delle norme

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 1.23 – Corresponsabilità degli assicurati

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell'evento dannoso, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Art. 1.24 – Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 1.25 - Titolarità del trattamento dei dati personali

In base alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) la Società assicuratrice aggiudicataria agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti assicurati, non ravvisandosi alcun trattamento di dati "per conto" della Stazione Appaltante.

In tale contesto, laddove l'interlocazione tra la Stazione Appaltante e la Società assicuratrice aggiudicataria preveda la comunicazione di dati personali di dipendenti, studenti e altri utenti, saranno stabiliti precisi e puntuali termini di conservazione dei dati (una volta esauriti gli effetti del presente contratto) attraverso un documento dedicato e concordato tra la Stazione Appaltante e la Società assicuratrice aggiudicataria.

Il trasferimento di dati personali dalla Stazione Appaltante alla Società è legittimato dall'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento stesso (Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Di conseguenza, un eventuale trattamento effettuato per fini diversi da quelli assicurativi è tassativamente precluso al soggetto aggiudicatario, che diversamente incorrerebbe in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto invece attiene ai dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, il trasferimento degli stessi avverrà unicamente sulla base del consenso espresso dal soggetto assicurato ai sensi degli artt. 9, par. 2, lett. a), e 10 del Regolamento.

La Società assicuratrice aggiudicataria è tenuta a prestare idonee garanzie in materia di protezione dei dati personali, in linea con quanto statuito dalla Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 sulla Distribuzione assicurativa, come recepita in Italia con D.Lgs. 68 del 21 maggio 2018, e dal recente Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

In conformità a tale ultimo Regolamento, la Società assicuratrice aggiudicataria dovrà redigere un Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (cd. "DIP Aggiuntivo"), relativo al ramo assicurativo di appartenenza, da allegarsi agli altri documenti che formeranno oggetto dell'informativa fornita all'assicurato.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta.

Si intende compresa in garanzia la Responsabilità del Contraente/Assicurato per fatto commesso dagli studenti iscritti al triennio finale e al quadriennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria (Legge 47/84) e dagli Studenti che frequentano strutture sanitarie in genere per lo svolgimento delle attività previste dal piano di studi/ricerca.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e loro s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato", nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- b. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 38/2000, esclusivamente per quei soggetti residuali non rientranti nella "Gestione per conto dello Stato". comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

L'assicurazione si estende anche a coloro quali studenti, ospiti convenzionati od autorizzati, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, supporto docenze, servizio di tutoraggio, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai tirocinanti di cui alla Legge n. 196/97 e s.m.i..

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono inoltre operanti:

- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;
- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

Art. 2.2 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale.

La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'asbestosi e la silicosi.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei laboratori, strutture ed uffici del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.3– Novero dei Terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Contraente, non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti, se assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 2.1 punto B.

Poiché il Contraente usufruisce della prestazione INAIL solo per l'attività di determinazione ed erogazione dell'indennità (detta: "Gestione per conto dello Stato"), sono considerati a tutti gli effetti "terzi" gli Studenti (come definiti in polizza) e i Prestatori di lavoro:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi anche tutti coloro che non rientrano nel novero dei Prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività del Contraente stesso, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

A maggior precisazione, a titolo esplicativo e non esaustivo, sono considerati terzi:

Il Rettore, i Componenti del Senato accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado.

Art. 2.4– Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale:

- dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. E' compresa la RC personale di tutti gli Assicurati qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altri Enti pubblici o privati per svolgere attività istituzionale. Tale ultima estensione è operante solo qualora venga fatta specifica richiesta dalle strutture ospitanti oppure quando la convenzione prevede a carico del Contraente l'obbligo della copertura.
- dei Prestatori di lavoro nella loro qualifica di "Datore di lavoro", "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi della L. 81/2008 e s.m.e i., nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i..
- di Studenti (come definiti in polizza), sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o convenzioni, o comunque dietro l'espressa autorizzazione del Contraente, per svolgere attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze, compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di stato), visite di istruzione et similia.
- degli studenti iscritti al triennio/quadiennio finale del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della Legge 20/3/1984 n. 47, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione.
- degli Studenti, Professori, dottorandi, tecnici, ricercatori, lettori a contratto, laureati frequentatori, iscritti alle Scuole di Specializzazione che collaborano, a qualsiasi titolo, all'attività dell'Assicurato, i membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore dell'Assicurato, gli Studenti volontari che

svolgono assistenza ai disabili, visiting professor, esperti linguistici, docenti, provenienti anche da altri Atenei e/o Istituti universitari italiani ed esteri, con i quali il Contraente stipula contratti di prestazione professionali, ecc.), i collaboratori (inclusi il personale, i volontari che effettuano il servizio civile) di ogni ordine e grado dell'Assicurato e soggetti ad essi equiparati, per danni arrecati a terzi o a Prestatori di lavoro dipendenti della Contraente in relazione allo svolgimento delle loro mansioni (inclusi D. Lgs. 81/2008, 494/96, legge 109/94 e loro successive modifiche e incluso il cosiddetto "telelavoro").

Nei casi sopra indicati la Società estende le garanzie alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra indicati, compresi i casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave giudizialmente accertata, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione.

Art. 2.5- Rischi inclusi nell'assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) Danni derivanti da colpa grave del Contraente nonché colpa grave e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
- 2) RC che possa ricadere sul Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale;
- 3) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno;
- 4) RC derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, e di biciclette e velocipedi a pedali senza motore (anche di proprietà del Contraente). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario;
- 5) RC derivante al Contraente per i servizi che la stessa debba erogare agli studenti, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
- 6) RC derivante al Contraente dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad Imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- 7) Derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- 8) RC derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, farmaceutici, parafarmaceutici protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate;
- 9) RC per i danni derivanti dall'esistenza o esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente all'elaborazione di esiti e referti;
- 10) Dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, teatri, musei, impianti sportivi e palestre, luoghi di culto, parcheggi e strade private e/o aperte al pubblico transito;
- 11) Dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle aree di pertinenza del Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso la gestione sia affidata a terzi l'assicurazione si estende alla responsabilità derivante al Contraente dal rapporto di committenza;
- 12) RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- 13) RC per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte;

- 14) RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio;
- 15) RC derivante all'Università dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente medesima ed utilizzati dall'utenza (fotocopiatrici, distributori di bevande, ecc.);
- 16) RC derivante al Contraente dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente;
- 17) RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati comunque dislocati, loro pertinenze e dipendenze, terreni ed aree in genere, (compresi rete viaria e relativi parcheggi interna ed esterna, impianti sportivi, convitti, arenili, orto botanico, parchi, giardini con piante anche di alto fusto e recinzioni) a qualunque uso destinati e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, forni inceneritori, cancelli elettrici, ecc.). Si intende compresa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento, lavori di giardinaggio o potatura. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà che quelli demaniali o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente, da esibirsi previa richiesta della Società;
- 18) Danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno;
- 19) RC derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento degli impianti in genere. Si intendono compresi i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiale;
- 20) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di convegni, concerti, mostre, fiere e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali, culturali, eventi di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture e/o spazi nelle quali terzi siano organizzatori; ecc. concorsi, discussioni di diploma di laurea e simili, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre, ecc., ovunque organizzati, l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali e/o spazi presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali e/o spazi stessi;
- 21) RC derivante dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di attività sportive, sociali e ricreative direttamente gestite e gestite da terzi, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- 22) danni a veicoli sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- 23) RC per i danni comunque causati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette di prestatori di lavoro e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali svolge l'attività. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi nei mezzi stessi;
- 24) danni i locali e alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori;
- 25) danni derivanti da tubature dell'acqua potabile, dall'acquedotto, dall'approvvigionamento idrico, dal controllo dei rifiuti solidi urbani;

- 26) danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 209/2005 Titolo XX e successive modifiche;
- 27) proprietà e uso di cani (anche allorché gli stessi si trovino all'esterno della proprietà) e servizio di vigilanza con guardie armate e non e di servizi antincendio;
- 28) danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere;
- 29) danni alle cose dovuti in conseguenza di assestamento, cedimento e/o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- 30) da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati e aree di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto;
- 31) da adesione a progetti, accordi e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne;
- 32) RC derivante da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti le attività istituzionali del Contraente;
- 33) Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- 34) RC derivante dall'attività di telelavoro svolta dai propri prestatori di lavoro presso il proprio domicilio mediante postazione lavorativa appositamente allestita;
- 35) RC derivante da o risultante verso le cose in consegna e custodia al Contraente a qualunque titolo, ivi compresi i danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione delle cose medesime;
- 36) RC per i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà od in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- 37) da Responsabilità Civile incrociata tra prestatori di lavoro e/o studenti e/o ospiti;
- 38) sono equiparati all'Assicurato, a tutti gli effetti di Polizza, anche Enti, strutture ed organizzazioni e/o Società controllate e/o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chieda l'inserimento in copertura.

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 35;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti ancora non ultimate;

- e) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta

trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lettera d) nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato;

- f) conseguenti ad inquinamento graduale dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto previsto dall'art. 2.5 punto 6).

L'assicurazione R.C.T. /R.C.O. non comprende:

- g) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 2.5) punto 13;
- i) sinistri derivanti dalla presenza, uso, esposizione e/o contatto con l'asbesto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- j) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici o di radiazioni elettromagnetiche (salvo che non sia riconducibile e consentito da leggi e/o regolamenti relativamente all'attività svolta);
- k) sinistri derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, atti vandalici, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocati da contaminazione biologica e/o chimica, salvo i casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali o sociali;
- m) gestione di cliniche universitarie e/o strutture sanitarie in genere.

Art. 2.7– Massimali

I massimali sono i seguenti:

RCT: Euro 20.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Euro 20.000.000,00 per ogni persona e di
Euro 20.000.000,00 per danni a cose

RCO: Euro 20.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Euro 20.000.000,00 per ogni persona

Art. 2.8 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

In caso di sinistro, si conviene di applicare le seguenti franchigie/scoperti e/o limiti di risarcimento:

- a. danni a mezzi sotto carico e scarico: franchigia assoluta di euro 300,00, massimo risarcimento Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- b. danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi (escluso il furto): franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni veicolo danneggiato con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- c. danni a condutture ed impianti sotterranei: franchigia assoluta Euro 500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- d. danni da cedimento o franamento del terreno: danni a cose in genere: Euro 500,00 – danni a fabbricati: scoperto 10% minimo Euro 1.500,00 per evento; massimo risarcimento Euro 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- e. danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività: scoperto 10% minimo Euro 500,00 per evento, con il massimo risarcimento di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- f. danni a cose in consegna o custodia: massimo risarcimento di Euro 1.000.000,00 per ciascun periodo

assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto), e detrazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro;

- g. per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate (ex art. 1783 usque 1786 c.c.): franchigia di Euro 500,00 (art. 2.5 punto 35) e massimo risarcimento Euro 50.000,00 per anno o minor periodo assicurativo. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
- h. danni da inquinamento accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 1.500,00 con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo (o minor periodo qualora previsto);
- i. danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute: massimo risarcimento Euro 5.000.000,00 per sinistro.

Art.2.9 – Modalità gestione sinistri in Franchigia

La Società provvederà alla integrale liquidazione del danno al terzo danneggiato recuperando le franchigie e gli eventuali scoperti alla fine di ogni annualità assicurativa, o minor periodo assicurativo, con apposita richiesta cumulativa indirizzata al Contraente, contenente i seguenti dati: data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare. Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione. Dopo la cessazione della polizza, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno ed il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di prestatori di lavoro o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modificazioni.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legale di Ateneo. L'eventuale transazione non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Disposizione finale

Il presente capitolato, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta. La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

IL CONTRAENTE

.....

LA COMPAGNIA
**UnipolSai**
ASSICURAZIONI

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 1.3 – Variazioni del rischio

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 1.5 – Clausola di recesso

Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.7 – Recesso in caso di sinistro

Art. 1.8 – Durata del contratto

Art. 1.11 – Foro competente

Art. 1.13 – Coassicurazione e delega

Art. 1.14 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 1.15 – Clausola Broker

Art. 1.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Art. 1.25 - Titolarità del trattamento dei dati personali

IL CONTRAENTE

.....

LA COMPAGNIA

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Spettabile

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Via Cracovia, 50

00133 – Roma (RM)

C.F. 80213750583 – P.IVA 02133971008

Tracciabilità dei flussi finanziari - L. 136/2010

Comunicazione e Impegno dell'Agenzia di Assicurazione S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L.

Oggetto:	Contraente di polizza/Stazione Appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
	Assicuratore/Appaltatore: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
	POLIZZA RCT/O
	65.180533004
	CIG
	8343095BC9

Nell'ambito delle polizze i cui estremi identificativi sono riportati in oggetto, aventi come Contraente/Stazione Appaltante (in breve "**Ente**") e come Impresa Assicuratrice (in breve "**Assicuratore**") i soggetti sopra individuati, l'Agenzia di Assicurazione S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.R.L. (in breve "**Agenzia**"), qui rappresentata dal sottoscritto Legale Rappresentante Sig. **Simone Sciarelli** in qualità di intermediario e incaricato dall'Assicuratore dell'esecuzione di alcune attività di gestione operativa del contratto tra cui la raccolta dei premi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Agenzia si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente.

L'Agenzia comunica di seguito gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:

Istituto Bancario: **Credit Agricole Italia SpA – 549 sede di Napoli – Piazza Giovanni Bovio 11 – 80133 Napoli (NA)**

IBAN: **IT33U0623003543000057437116**

ABI: **06230** CAB: **03543** C/C **57437116** CIN : **U**

Intestazione conto: **S.A.G. SOLUZIONI ASSICURATIVE GLOBALI S.R.L. in qualità di Agente UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sottoelencati soggetti:

Simone Sciarelli codice fiscale SCRSMN80C18F205I

Francesco Sciarelli codice fiscale SCRFNC49D26F839J

Roma, lì 13.04.2021

